



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 770

del 14-06-2011

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

OGGETTO: Progetto per la realizzazione di serre con copertura fotovoltaica - parere di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente: Sintonage a.r.l.

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di giugno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 55 comma 3, dello Statuto della Provincia il parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme.

Li, 13-06-2011

Il Vice Segretario Generale
F.to PANNARIA ALESSANDRA

Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Conforme

Li, 13.06.2011

Per Il Direttore Generale
F.to PANNARIA ALESSANDRA

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che

- con nota del 01/04/2011, acquisita dalla Provincia di Brindisi al prot. n. 26211 del 04/04/2011, il Sig. Nitti Cosimo, in qualità di legale rappresentante della Società Sintonage a.r.l. con sede legale in Roma alla via Gregorio VII, n. 315 ha chiesto il parere sulla assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i., del progetto relativo alla *realizzazione di serre adibite ad agricoltura intensiva da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR), con copertura fotovoltaica* allegando
 - Progetto e Relazione di verifica di assoggettabilità con annessi elaborati grafici
 - copia dell'avviso sul BURP n. 47 del 31.03.2011 di deposito del progetto presso la Provincia di Brindisi ed il Comune di Mesagne ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/06;
- con nota del 06/04/2011, prot n. 27613, a seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio in merito all'applicabilità dell'esclusione dalla procedura VIA stabilita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, questo Servizio richiedeva al Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS – della Regione Puglia, un parere circa l'assoggettabilità a VIA del progetto di cui trattasi;
- con nota del 06/05/2011, acquisita agli atti il 10/05/2011 con prot n. 38156, il Servizio Ecologia della Regione Puglia, in riscontro alla suddetta nota, faceva rilevare che, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di che trattasi va esaminata relativamente alle condizioni che riguardano, la natura dei suoli da coprire a serre, le caratteristiche costruttive delle stesse e le caratteristiche che gli impianti fotovoltaici devono rispettare al fine di poter considerare gli stessi “NON industriali”, giungendo a conclusione che *l'attuale applicabilità della norma ... (il comma 8 dell'art. 5 del D.M. Sviluppo Economico del 19.02.2007) che esclude solo alcune tipologie di impianti fotovoltaici dalla verifica di assoggettabilità a VIA presenta molteplici profili di incertezza*”;
- dall'istanza di verifica di assoggettabilità a (VIA) e dalla documentazione allegata prodotta dalla Società si evince che:
 - il progetto prevede la realizzazione di serre a multifalda il cui tetto sarà dotato di un impianto fotovoltaico totalmente integrato per una potenza totale installata pari a circa 9,93 MW;
 - i moduli fotovoltaici saranno completamente integrati nella struttura delle serre, costituiti da celle al silicio mono o policristallino della potenza di 240 W circa e saranno installati su appositi supporti delle dimensioni di 170,4 X 94,2 cm;
 - il progetto prevede la realizzazione di cabine per contenere macchinari e componenti elettriche per il funzionamento degli impianti idrico, elettrico e tecnologici;
 - non sono previste opere per la realizzazione di cavidotti e cabine di trasformazione in quanto le opere necessarie alla messa in rete dell'energia elettrica prodotta (cabina elettrica AT/MT e cavidotti di collegamento) sono già stati totalmente realizzati dal consorzio “Puglia Nord”, collaudati e presi in consegna da Enel come si rileva dal paragrafo 4.5 intitolato “Caratteristiche dell'impianto produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile” dell'elaborato “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale”;
 - l'area complessiva di proprietà del proponente è pari a circa 70 ha, mentre nel loro complesso le serre e pertinenze hanno una estensione pari a circa 31 ha, di cui quelle con coperture integrate fotovoltaiche si estenderanno per complessivi circa 13 ha. Le aree oggetto degli interventi sono identificate catastalmente in agro di Mesagne (BR) al foglio 2 particelle 1,2,7,8,9,10,11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 202, 204, 205, 206, 210 e foglio 4 particelle 1, 9, 61, 64, 68, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105;
 - il progetto ricade totalmente su terreni classificati in zona agricola di tipo “E”, come definite dal Piano Regolatore Generale del Comune di Mesagne approvato con DGR n. 1013 del 21 luglio 2005, con presenza di colture effettive di tipo seminativo, orticolo e vigneto;
 - per la realizzazione dell'intervento non si prevede alcun tipo di estirpazione e/o svellimento di oliveti ed altre colture arboree come si rileva al paragrafo 4.4 dell'elaborato “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale”;
 - la carta idrogeomorfologica riporta la presenza di un orlo di terrazzo morfologico che attraversa l'area su cui verranno installate le serre agricole;
 - l'area su cui verranno installate le serre agricole si trova ad oltre 150 metri dall'alveo del *Canale Reale* e, quindi, le opere di cui trattasi non sono soggette alle prescrizioni degli art. 4, 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005.

Considerato che

RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DELLE SERRE:

- le aree interessate dall'intervento sono classificate come zona agricola "E" e, pertanto, ai sensi dell'art. 62 delle N.T.A. del PRG del Comune di Mesagne, approvate con DGR n. 1013 del 21 luglio 2005, in tali zone è consentita la installazione di serre;
- ai sensi del punto 1 lettera a) dell'Allegato IV alla parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., sono sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA i progetti che prevedono il *cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore ai 10 ettari* e, in relazione a ciò, il progetto di che trattasi, ricadendo esclusivamente su zona agricola interessata da coltivazioni come sopra evidenziato, non rientra nelle fattispecie soggette a Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la circolare n.2/2011 riportante "*Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere*" approvata con D.G.R. n. 416 del 10 marzo 2011, al punto 4, rubricato "*Serre fotovoltaiche*", richiama la L.R. 19/86 "*Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre*", quale disciplina normativa a cui attenersi per la realizzazione di tali strutture con la seguente specificazione:
 - "*nel caso di serra già esistente con i titoli abilitativi legittimamente acquisiti, la realizzazione di impianti fotovoltaici da sovrapporre o integrare alla costruzione può ritenersi edilizia libera,.....*"
 - "*nel caso di serra adibita ad uso agricolo da realizzarsi ex novo su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico, questo deve avvenire nel rispetto della L.R. 19/86 e degli strumenti urbanistici comunali vigenti;*

RELATIVAMENTE ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO:

- la lettera b3) del comma 1 dell'art. 2 del su citato D.M. 19 febbraio 2007 definisce impianto fotovoltaico con integrazione architettonica *l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in ... fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;*
- il comma 5 dell'art. 20 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 "*Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*" prevede che "*rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile*";
- la richiamata circolare n.2/2011 della Regione Puglia, al punto 1, lettera e), richiama puntualmente nelle definizioni, le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, testé citate, specificando che *le serre fotovoltaiche*, e pertanto le serre di che trattasi, *rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriali 19 febbraio 2007;*
- dalla documentazione presentata si rileva che l'intervento da realizzare non interferisce con aree naturali protette, oasi di protezione né con Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone di protezione speciale (ZPS) e non ricade:
 - in aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) come aree a rischio idrogeologico o ad alta pericolosità idraulica
 - in aree sottoposte a tutela dell'art. 134 comma 1 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.,
 - Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A, B e C del piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato con DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000
 - zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;

- tra le fattispecie di interventi cui è prescritta la verifica di assoggettabilità a VIA rientrano quelle indicate dal paragrafo 2, punto c) dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “*impianti INDUSTRIALI ... per la produzione di energia ... con potenza complessiva superiore a 1MW*”;
- anche la L.R. n. 11/2001 e s.m.i. prescrive la verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti relativi ad *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda* (e, quindi anche gli impianti fotovoltaici) *con potenza complessiva superiore ad 1MW*;
- il comma 8 dell’art. 5 del citato D.M. 19 febbraio 2007 stabilisce che *gli impianti fotovoltaici totalmente integrati sono considerati impianti NON industriali e, conseguentemente, NON sono soggetti alla verifica ambientale ... sempreché non ubicati in aree protette* pertanto, l’impianto fotovoltaico di che trattasi, essendo previsto totalmente integrato, si configura come impianto NON industriale e, non essendo ubicato in aree protette, rientra nella fattispecie delle tipologie da non sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 20 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- affinché detta norma possa essere ritenuta non più applicabile, ovvero considerarsi espunta dalla legislazione vigente, è necessaria una espressa abrogazione che allo stato attuale non risulta sia stata fatta dal legislatore nazionale, nei confronti delle succitate disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007, né risultano ad oggi in vigore normative di rango superiore in contrasto con le suddette disposizioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;
- la legge 23 luglio 2009 n. 99 nella parte in cui modifica il D.Lgs 152/2006;
- il D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 recante “*modifiche ed integrazioni al D.Lgs n.152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 “*Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 “*Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*”;
- il D.M. dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 “*Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l’altro,

entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- la L.R. 21.10.2008 n. 31 recante “*norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la “*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08*”;
- il DM 10/12/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 34 del 7/03/2011, con il quale sono state affidate al Dr Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia e ad interim quelle del Servizio Ambiente;
- Ritenuto, per quanto attiene agli interventi descritti in progetto, riguardanti la realizzazione delle sole serre, che gli stessi possano ritenersi esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità a VIA in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 lettera a) dell’Allegato IV alla parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. come sopra dettagliato mentre, per quanto attiene alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, totalmente integrato sul tetto delle suddette serre e non ricadente in aree protette, anche questo possa ritenersi escluso dalla Verifica di Assoggettabilità a VIA, in relazione alla esclusione a priori operata dal comma 8 dell’art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007;

D E T E R M I N A

- **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di stabilire che**, sulla base dell’istruttoria e valutazioni effettuate dall’Ufficio, il progetto relativo alla *realizzazione di serre adibite ad agricoltura intensiva da realizzarsi nel Comune di Mesagne (BR), con copertura fotovoltaica* proposto dalla Sintonage a.r.l. con sede legale in Roma alla via Gregorio VII, n. 315 possa ritenersi **escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate sulla base della esclusione operata dal comma 8 dell’art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007 e semprechè le opere e strutture da realizzare abbiano le caratteristiche tecniche e costruttive definite dalla normativa e disposizioni varie sopra richiamate;
- il presente provvedimento viene adottato unicamente in relazione al parere richiesto dalla Società circa l’eventuale assoggettamento del progetto proposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce in alcun modo pareri, autorizzazioni, assensi e quant’altro prescritto dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo di competenza di altri Enti;
- **di disporre che** venga **notificata** la presente determinazione al soggetto proponente: Società Sintonage a.r.l. con sede legale in Roma alla via Gregorio VII, n. 315, 00165 Roma;
- di **trasmettere**, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall’art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione ai seguenti Enti:

- Comune di Mesagne (BR);
 - Regione Puglia-Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria Energetica;
 - Regione Puglia-Assessorato all'Ecologia, Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- **di pubblicare**, ai sensi dell'art. 20 c. 7 del D.Lgs. n. 128/10, un sintetico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e il provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott Pasquale EPIFANI

DOF Prat/Verif/Serre/Sintonage
18/05/2011

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

.....

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....